

COMUNE DI PLESIO

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 33 DEL 24-11-2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 18:30, presso la SEDE COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PEDRAZZINI CELESTINO, GIUSEPPE	х	
NESSI PAOLO	х	
SCIASCIA MASSIMO	×	
MANZONI MARTINO	х	
MONGA ALESSIA	x	
PETAZZI CARMEN	x	
PETAZZI ALESSIO	×	
BOSCACCI CLAUDIA		x
FRAQUELLI MAURIZIO	×	
CONTI FABIO	х	
DELL'AVO PAOLO	х	

Numero totale PRESENTI: 10 - ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI DE LORENZI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CELESTINO, GIUSEPPE PEDRAZZINI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 recante "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" e, in particolare, l'art. 20, il quale recita:

- "1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altresocietà partecipate o da enti pubblici
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha evidenziato la necessita che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonchè alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, nonché della tutela e promozione della concorrenza e del mercato e della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23.12.2014 n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 18.03.2016;
- l'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 il quale ha imposto la "revisione straordinaria" nel 2017 delle partecipazioni societarie ed il relativo provvedimento di revisione approvato in data 03.10.2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27.11.2020;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati

entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24.06.2014 n. 90, convertito con legge 11.08.2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure devono formare oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e successive modifiche, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Plesio, purchè l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla Struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dai seguenti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- revisione periodica delle partecipazioni: dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (2 schede);
- relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni schede di rilevazione;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo / Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118; Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti 0 e contrari 0, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2020 delle società in cui il Comune di Plesio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nei seguenti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- revisione periodica delle partecipazioni: dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (2 schede);
- relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni schede di rilevazione;
- 2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, dettagliatamente elencate nell'allegato B);
- 4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016;

Letto, confermato e sottoscritto.

II Presidente
F.to ING. CELESTINO PEDRAZZINI

Il Segretario Comunale F.to DOTT, GIOVANNI DE LORENZI

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale F.to DOTT. GIOVANNI DE LORENZI

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.

Il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI DE LORENZI